

“Disciplina istitutiva dei Centri Commerciali Naturali in Campania – art. 3, comma 4, legge regionale n. 1/2009”

Disposizioni attuative per l'istituzione e il riconoscimento dei Centri Commerciali Naturali in Campania

INDICE

Art. 1 Principi e obiettivi

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Finalità dei Centri Commerciali Naturali

Art. 4 Requisiti soggettivi

Art. 5 Requisiti oggettivi

Art. 6 Riconoscimento del Centro Commerciale Naturale

Art. 7 Elenco regionale dei Centri Commerciali Naturali

Art. 8 Iscrizione nell'elenco regionale dei Centri Commerciali Naturali

Art. 9 Centri di Assistenza Tecnica

Art. 10 Azioni di formazione professionale

Art. 11 Disposizioni finali

Art. 12 Entrata in vigore

Art. 1
Principi e obiettivi

1. Le presenti disposizioni attuative, ai sensi dell'articolo 3 della Legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1, disciplinano l'istituzione e il riconoscimento dei Centri Commerciali Naturali, in seguito denominati CCN, in Campania.

2. La Regione Campania promuove la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione dei CCN e ne persegue i seguenti obiettivi:

a) favorire il processo di aggregazione degli esercizi di vicinato, della media distribuzione, degli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande, delle imprese artigiane, turistiche e dei servizi;

b) concorrere alla salvaguardia e alla rivitalizzazione delle aree urbane;

c) favorire, anche con la collaborazione ed il sostegno degli enti locali e delle associazioni di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera d) l'attrattività Commerciale e turistica del territorio di insediamento.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni attuative si intende per:

a) Centro Commerciale Naturale: l'aggregazione di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita, di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di imprese artigiane, turistiche e di servizi, sviluppatasi spontaneamente in aree urbane che, mediante una propria autonoma struttura organizzativa, si pone quale soggetto di un'unica offerta integrata per favorire la crescita della domanda, per personalizzare e fidelizzare il servizio reso ai consumatori, nonché per realizzare una politica comune di sviluppo e di promozione del territorio interessato.

b) Aree urbane: i centri storici, le aree dei quartieri, anche periferici, le frazioni e le località, connotati dalle caratteristiche identitarie, sociali, culturali e territoriali locali e, comunque, caratterizzati dall'integrazione consolidata tra funzione residenziale e la diffusione di imprese commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di servizi e turistiche che offrono prevalentemente un servizio di prossimità.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1 lettera a), sono configurabili le seguenti tipologie di CCN:

a) **Tematico**: costituito da imprese che propongono un'offerta merceologica dello stesso genere o di generi complementari e assimilabili;

b) **Territoriale**: costituito da imprese che propongono un'ampia offerta merceologica ubicate nell'area individuata.

3. Non è consentito il riconoscimento di nuovi CCN in aree interamente o parzialmente riconosciute di interesse di CCN già dotati di riconoscimento.

Art. 3
Finalità dei Centri Commerciali Naturali

1. Il CCN, per l'area individuata, persegue le seguenti finalità:
- a) organizzare e proporre un sistema locale di offerta integrata produttiva, commerciale e turistica articolato con la partecipazione delle diverse espressioni dell'economia urbana;
 - b) creare e promuovere un marchio identificativo così come indicato al successivo articolo 5, comma 1, lettera c) che contraddistingue sotto un'unica immagine gli operatori commerciali, artigianali e turistici;
 - c) promuovere la diffusione di programmi di ricerca applicata e di innovazione in favore delle imprese aderenti;
 - d) realizzare programmi comuni di iniziative promozionali commerciali e turistiche;
 - e) garantire l'offerta di servizi alle imprese aderenti;
 - f) gestire, sulla base di concessioni e/o convenzioni con gli Enti competenti, immobili, aree mercatali, spazi ed aree pubbliche per finalità di sviluppo socio-economico e/o di riqualificazione urbana ed ambientale, ricadenti nel perimetro del CCN

Art. 4

Requisiti soggettivi

1. Ai fini della costituzione di un CCN, possono aderire i soggetti giuridici titolari di unità produttive ubicati nell'ambito territoriale individuato, fatta eccezione per le associazioni di cui alle successive lettere c) e d) il cui ambito territoriale è quello comunale, che perseguono finalità comuni, in particolare:

a) gli esercizi di vicinato, alimentari e non, della somministrazione di alimenti e bevande previsti dalla vigente normativa, le piccole imprese dell'artigianato, del turismo e di servizi, in forma singola od associata;

b) le medie strutture di vendita già preesistenti ed operanti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative comprese quelle costituite ed autorizzate a seguito di accorpamento e concentrazione di esercizi di vicinato, operanti nello stesso Comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426;

c) le associazioni di categoria regolarmente costituite ai sensi della normativa vigente e presenti nel CNEL;

d) le associazioni senza scopo di lucro, legalmente riconosciute.

2. Alla costituzione del CCN possono altresì aderire, qualora previste nel vigente strumento di programmazione urbanistico - commerciale del Comune competente per territorio, anche le medie strutture di vendita di nuova apertura così come individuate e classificate dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) Legge Regionale 07 gennaio 2000, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, purché insistenti nell'area territoriale individuata.

3 Per area individuata si intende quella delimitata nella planimetria allegata all'istanza di riconoscimento.

Art. 5

Requisiti oggettivi

1. I CCN, oltre ai requisiti soggettivi previsti dall'articolo 4, devono essere in possesso anche dei seguenti requisiti oggettivi:

a) essere costituiti in forma di Consorzio senza fini di lucro o società consortile a responsabilità limitata;

b) avere un numero di aderenti non inferiore alle 25 unità per il CCN tematico, mentre per il CCN territoriale il minimo di aderenti è di 60 unità per i capoluoghi di provincia e di 40 unità per tutti gli altri comuni e, comunque, per entrambi, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b);

c) aver provveduto all'attribuzione di una denominazione, alla creazione di un proprio marchio identificativo regolarmente registrato riportante tra l'altro, la dizione Regione Campania;

d) aver definito, nell'ambito territoriale individuato, un piano di sviluppo, di promozione e di valorizzazione dell'identità socio-culturale del sistema imprenditoriale esistente mediante iniziative che facilitino la formazione professionale degli operatori, la crescita della domanda e la fidelizzazione dei consumatori.

Art. 6

Riconoscimento del CCN

1. Ai fini del riconoscimento di cui al presente articolo, i soggetti giuridici in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 5, presentano istanza al Comune sede dell'area territoriale individuata.

2. Se l'area individuata ricade nel territorio di più comuni limitrofi, l'istanza è presentata al comune su cui insiste il maggior numero di imprese consorziate. Il riconoscimento è effettuato dal comune che ha ricevuto l'istanza, acquisito il parere dei Comuni interessati, reso entro trenta giorni dalla data della richiesta.

3. All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia atto costitutivo e statuto del soggetto proponente;
- b) il piano di sviluppo e di promozione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);
- c) l'elenco dei soggetti giuridici di cui all'articolo 4, corredato dalla dichiarazione di adesione sottoscritta dagli stessi;
- d) la planimetria dell'area individuata con l'elenco delle vie e delle piazze interessate;
- e) registrazione del marchio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).

4. Per i CCN, ancora sprovvisti del marchio registrato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), è possibile dimostrare l'avvenuto deposito dello stesso presso la competente Camera di Commercio, con riserva di successiva presentazione dell'avvenuta registrazione.

5. Il Comune, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 5, riconosce l'avvenuta costituzione del CCN, dandone comunicazione nei termini di cui alla legge 7 gennaio 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) o nel rispetto del proprio regolamento, al soggetto proponente ed alla competente struttura regionale. Decorso tale termine, l'Amministrazione dovrà comunicare al proponente l'accoglimento o il diniego motivato dell'istanza.

6 Il Comune accerta ogni tre anni la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli articoli 4 e 5. In caso di accertata carenza dei requisiti, il Comune assegna al rappresentante legale del centro commerciale naturale un termine non superiore a sessanta giorni per l'integrazione dei requisiti mancanti.

7. Decorso i termini previsti al comma 6, il comune competente per territorio provvede alla revoca del riconoscimento del CCN, dandone tempestiva comunicazione alla struttura regionale competente, per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

8. I CCN già in possesso di riconoscimento possono successivamente ampliare l'Area individuata, inoltrando istanza di autorizzazione nei limiti dei criteri fissati all'art. 2, secondo le modalità previste negli articoli 4, 5 e 6 e nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente disciplinare.

Art. 7
Elenco regionale dei CCN

1. L'elenco dei CCN costituiti in Campania, istituito dalla competente struttura regionale che provvede, altresì, al relativo aggiornamento, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
2. L'inclusione nell'elenco previsto al comma 1 costituisce, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, condizione per l'accesso ad eventuali agevolazioni.

Art. 8
Iscrizione nell'elenco regionale dei CCN

1. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 7 decorre dalla data di comunicazione, effettuata dal Comune, dell'avvenuto riconoscimento del CCN.
2. L'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 7 ,comma 1, ha solo fini statistici e di pubblicità, fermo restando quanto disposto all'art. 7, comma 2.

Art. 9
Centri di Assistenza Tecnica

1. Ai fini della costituzione e promozione, i CCN possono avvalersi per attività di assistenza tecnica o altre funzioni dei Centri di Assistenza Tecnica in seguito denominati CAT di cui all'articolo 21 della Legge regionale 7 gennaio 2000 n. 1.
2. I CAT di cui al comma 1 svolgono attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto, nonché all'attività finalizzata alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.

Art. 10
Azioni di formazione professionale

1. I CNN possono essere destinatari di misure di promozione e di finanziamento che, nell'ambito delle finalità e degli strumenti previsti dal Contratto Campania del 24 ottobre 2011 e con il coinvolgimento dei CAT e degli Enti Bilaterali del Commercio, turismo, servizi ed artigianato e gli Enti di formazione accreditati presso la Regione Campania, sostengano ed incentivino interventi di formazione professionale, da attuarsi in una logica di integrazione tra le imprese e finalizzati al miglioramento delle competenze delle risorse umane, anche mediante percorsi e stage/tirocini formativi, al fine di incrementare il livello di produttività e di competitività delle imprese aderenti ai CNN.

Art. 11
Disposizioni finali

1. Con l'entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative, ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 6, i CCN già costituitisi o quelli in corso di istruttoria devono uniformarsi alle presenti norme attuative.
2. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si rinvia alle specifiche discipline di settore e ai provvedimenti regionali in materia.

Art. 12
Entrata in Vigore

Le presenti disposizioni attuative entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nel BURC.